



FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE DA DESTINARE ALL'OSPEDALE S. CAMILLO DE' LELLIS DI RIETI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura e posa in opera di un mammografo digitale da destinare all'Ospedale S. Camillo de' Lellis di Rieti.

La manutenzione full risk non si intende ricompresa nel prezzo posto a base di gara, sebbene le ditte concorrenti dovranno presentare una propria offerta relativa al servizio di manutenzione che verrà valutata nell'ambito dell'offerta tecnica con l'attribuzione di un punteggio massimo di **5 punti**.

Tale offerta, che costituisce obbligo per le ditte, **non obbliga in nessun caso la stazione appaltante all'accettazione della stessa ed alla conclusione di un contratto di manutenzione.**

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

L'apparecchiatura dovrà avere le caratteristiche di minima previste dalla scheda tecnica identificativa allegata al presente capitolato. L'Azienda dovrà compilare punto per punto il questionario tecnico allegato (ALLEGATO 2) che sarà utilizzato per le valutazioni tecniche necessarie.

ART. 3 - SOPRALLUOGO

Le ditte offerenti, previo accordo con il Responsabile della Unità operativa complessa tecnico patrimoniale, dovranno effettuare un adeguato sopralluogo tecnico nei locali presso i quali dovrà essere effettuata la fornitura e posa in opera in questione.

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA

L'intervento oggetto del presente capitolato dovrà essere ultimato, ivi compresa la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura, completa e funzionante, entro 60 giorni dalla data che verrà indicata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, previa consegna dei locali da parte della stazione appaltante.

ART. 6 - COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 5 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura. Tali operazioni verranno sempre svolte alla presenza dell'incaricato della Ditta aggiudicataria, del Responsabile della Direzione Tecnica o suo delegato (Ufficio Elettromedicali) e dal Direttore dell'unità Operativa interessata o suo delegato con i quali dovrà essere concordata la data per il collaudo.

L'esito positivo del collaudo costituisce condizione indispensabile per l'emissione della fattura da parte della Ditta aggiudicataria e per la liquidazione da parte dell'ente appaltante

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante può chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato:

a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile;

b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;

L'Ente appaltante può procedere alla risoluzione del contratto oltre alla richiesta di risarcimento dei danni:

1) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

2) in caso di documentata falsità delle dichiarazioni fornite in sede di formulazione dell'offerta;

3) cessione dell'Azienda, cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di acquisto o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

4) cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dall'Ente appaltante;

5) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

Ogni contestazione in merito alle inadempienze riscontrate verrà motivata, e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata con A.R.

Al verificarsi di più contestazioni a qualsiasi causa dovuta e, comunque, non oltre la terza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per colpa e in danno della ditta aggiudicataria, incamerando la cauzione definitiva, quale penale.

Di detta risoluzione verrà data notizia, con lettera raccomandata A.R., alla ditta aggiudicataria.

In tal caso l'Ente appaltante provvederà ad esperire una nuova gara, escludendo l'aggiudicatario nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

Alla Ditta decaduta dalla fornitura sarà inoltre addebitato ogni eventuale ulteriore onere, che deriverà all'Ente appaltante dal nuovo contratto.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata, anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida ad insindacabile giudizio della stazione appaltante con le procedure previste dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore della Ditta che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente

appaltante, tenuto conto dei criteri di valutazione e relativi punteggi riportati ed in base al punteggio totale conseguito secondo seguenti parametri:

A — OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti ripartiti come segue:

Il coefficiente 40 sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio inversamente proporzionale.

B — OFFERTA TECNICA: max punti 60 assegnati da una Commissione Tecnica dell'Ente appaltante appositamente costituita, tenuto conto dei parametri di seguito elencati e attribuendo 60 punti all'offerta che complessivamente avrà totalizzato il punteggio più alto (dato dalla somma dei singoli punteggi totalizzati per ogni elemento di valutazione) e alle altre offerte punteggi proporzionalmente inferiori:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA: massimo Punti 50
Da attribuirsi sulla base delle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema a base di gara

VALUTAZIONE CLINICA DELL'APPARECCHIATURE PRESSO CENTRI PRIVATI E/O AZIENDE OSPEDALIERE PUBBLICHE: Max Punti 2,5

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK: Max Punti 5

GARANZIA E FORMAZIONE POST VENDITA : Max 2,5 punti

Non saranno ammesse all'apertura della busta contenente l'offerta economica, le ditte la cui offerta tecnica avrà totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 30/60.

La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo risultante dalla somma del punteggio prezzo e del punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di esperire contestualmente procedure per ulteriore miglioria.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà prima dell'aggiudicazione definitiva, in conformità dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di verificare se l'offerta risultata migliore tra quelle pervenute, corrisponda al miglior prezzo di mercato, anche con le modalità di cui al comma 2 del predetto D.Lgs.

Qualora l'offerta risultata più favorevole per l'Ente appaltante non corrisponda al miglior prezzo di mercato la stessa si riserva la facoltà di non aggiudicare.

Della aggiudicazione è data, comunque, notizia a tutti i soggetti partecipanti alla gara non esclusi.

Per motivi di interesse pubblico l'Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la gara, senza diritto per i partecipanti di ottenere alcun indennizzo o risarcimento.

Il verbale di aggiudicazione sarà produttivo di effetti per l'Ente appaltante subordinatamente all'approvazione dello stesso con Deliberazione da parte del Direttore Generale.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, quali quelle di bollo, di eventuale registrazione fiscale, di stampa, di copia del contratto, di copia dei documenti e disegni.

La firma del contratto dovrà avvenire, entro i termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 presso la Sede dell'Ente appaltante.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria per ottemperare alle norme della Legge Antimafia.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 11 - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA

Alla gara per l'aggiudicazione delle forniture oggetto del presente capitolato d'oneri sono ammesse a produrre offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nella misura e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

La mancata esecuzione dei lavori e/o consegna delle forniture entro i termini prescritti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo dell'10% dell'importo in conto capitale dell'apparecchiatura.

In caso di stipula del contratto di manutenzione full risk è da considerarsi inadempienza contrattuale la mancata fornitura di adeguata assistenza manutentiva e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento dichiarati o accettati.

Il mancato rispetto delle prestazioni del servizio di manutenzione entro i termini indicati in offerta comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta .

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'A.S.L. nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della A.S.L., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle predette penalità non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 16 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario:

- è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto sollevando pertanto Ente appaltante da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa;

- è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente appaltante in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assume l'obbligo di garantire all'Ente appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni (apparecchiatura) oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 19 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Sono fatti salvi gli accertamenti previsti dalla Legge in materia di normativa antimafia.